



Dirigenza (area III) - Sanità dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di

informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA:

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	ad oggi	/	retribuzione utile al calcolo del TFR	/	retribuzione utile al calcolo del TFR	/	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Destinatari

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire...

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 10/02/2004 - Art. 34 - Trattamento di fine rapporto

1. Dal 31 dicembre 2001, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:

- stipendio tabellare di cui all'artt. 36 e 37 CCNL 8 giugno 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e primo biennio economico 1998-1999) e art. 2 CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
- eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio;
- retribuzione di posizione, nella misura prevista dall'ultimo periodo dell'art. 7, comma 3 del CCNL II biennio economico 2000-2001 ;
- indennità di esclusività di rapporto per i dirigenti sanitari;
- indennità di struttura complessa, ove spettante.

2. Per i dirigenti di cui all'art. 44 del CCNL 8 giugno 2000, si fa riferimento al trattamento economico previsto dalla stessa norma al comma 4, per la retribuzione di posizione si applica il principio di cui al comma 1, lett. f).

VICENDE CONTRIBUTIVE

Nessuna previsione contrattuale.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Indice:

07/12/2004 Accordo per l'istituzione di un fondo nazionale
08/06/2000 CCNL Testo definitivo
05/12/1996 CCNL Accordo economico 2° biennio
05/12/1996 CCNL Testo definitivo

07/12/2004

IPOTESI DI ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL SERVIZIORSANITARIO NAZIONALE

Il giorno 07/12/2004, alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali.

Dichiarazione congiunta

Le parti si danno reciprocamente atto che l'area dei destinatari del presente Accordo comprenderà anche i segretari comunali e provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo della Servizio Sanitario Nazionale, i quali potranno aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi formulati dal Comitato di settore.

08/06/2000

Art. 65 - Previdenza complementare.

1. Le parti convengono sulla necessità che la dirigenza della presente area negoziale possa usufruire di una tutela previdenziale complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale ai sensi del D.lgs. n. 124/93, della legge n. 335/95 e delle successive modificazioni e integrazioni.
2. A questi fini le parti prendono atto che sono in corso negoziati per definire l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dei comparti Regioni - autonomie locali e Sanità, al quale farà seguito la disciplina dello statuto, del regolamento elettorale per pervenire all'atto costitutivo del Fondo medesimo e ai successivi adempimenti a cura di quest'ultimo.

05/12/1996

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti riconoscono la necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi così come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 124/93, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

05/12/1996

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari e della riforma dell'indennità premio di servizio. Le parti considerano la modifica del d.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed Enti del S.S.N.. In tale orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
